



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Martinoli Anna

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UO STA
104	05/06/2019	17	0

Oggetto:

ATTO INTEGRATIVO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 656/2015/R/IDR DELLA CONCESSIONE n. 9562 del 16/11/98 PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CAMPANIA OCCIDENTALE E DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONSUMO IDROPOTABILE EX CASMEZ.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a. a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica la Regione Campania stipulava contratto di concessione tra la Regione e Acqua Campania S.p.A. (già EniAcqua Campania S.p.A.), rep. 9562 del 16/11/1998 approvato con delibera della Giunta regionale n° 6021 del 25/09/1998;
- b. con l'istituzione dell'Autorità regolante le tariffe per il settore idrico (ARERA), a partire dall'anno 2012 sono state emanate nuove norme cogenti in materia di Servizio Idrico Integrato in relazione agli aspetti tariffari, tecnici e qualità prevedendo l'obbligatoria eterointegrazione delle convenzioni esistenti. Il Tavolo Tecnico, istituito dalla Presidenza della Giunta Regionale della Campania il 25 gennaio 2016 prot. 37/SP, ha esaminato le nuove norme integrando il testo della convenzione come esplicitato negli articoli che seguono considerando, in particolare:
 - l'articolo 151 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico dell'Ambiente, in breve TUA) ha fissato i contenuti minimi delle convenzioni di gestione del Servizio Idrico Integrato (in breve: SII) in termini di disciplina servizio e sua affidabilità;
 - il D.L. 201/2011, c.d. "salva Italia", convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha attribuito all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Sistemi Idrici (in breve: "ARERA") le competenze in materia di regolazione e controllo sulle attività di gestione del SII e sue frazioni;
 - con D.P.C.M. 20 luglio 2012 sono stati specificati e dettagliati i poteri e le funzioni dell'ARERA;
 - l'articolo 6 della Deliberazione ARERA 664/2015, (con la quale viene approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) per la determinazione delle tariffe negli anni 2016 - 2019) comma 6.2 stabilisce che l'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio che include anche la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il provvedimento stesso;
 - il comma 3 dell'articolo 151 del D. Lgs. 152/2006 come integrato dal Decreto Sblocca Italia - prevede che le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, secondo le modalità stabilite dall'ARERA";
 - con Deliberazione 656/2015 l'ARERA ha adottato la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra clienti e affidanti e gestori del servizio idrico integrato o suo segmento;
 - con Deliberazione 656/2015 l'ARERA ha previsto che le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) di cui alla Deliberazione 664/2015;

CONSIDERATO che:

- a. con Legge Regionale 15/2015 la Regione Campania ha regolato il Servizio Idrico Integrato;
- b. in forza delle norme e regolamentazioni nazionali e regionali intervenute è necessario procedere all'eterointegrazione della vigente convenzione rep. 9562 già del 16/11/98;
- c. ai sensi della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017 è necessario approvare ed inviare all'Ente Idrico Campano, il contratto di concessione in essere con Acqua Campania S.p.A. aggiornato per effetto delle norme richiamate in premessa;

RILEVATO che:

- a. il Tavolo Tecnico istituito dalla Presidenza della Giunta Regionale della Campania è addivenuto, data 5 ottobre 2018, ad un verbale conclusivo riportante, tra l'altro, anche ulteriori integrazioni al contratto di concessione in essere;
- b. sono stati demandati alla Direzione Generale Ciclo Integrato dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Sistemi Idrici (ARERA) di:

PRESO ATTO che:

- a. è quindi, necessaria l'approvazione del testo del contratto di concessione così come modificato integrato ed allegato al presente decreto dirigenziale ai fini della successiva stipulazione a cura della DG 501700;

VISTI:

- a. la deliberazione 656/2015 dell'ARERA e relativo allegato A;
b. le deliberazioni 664/2015 e 918/2017 dell'ARERA;
c. la Legge Regionale 15/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla DG 501700

DECRETA

1. di approvare l'allegato schema di contratto per la successiva stipulazione a cura della DG501700;
2. di dare atto che le parti contraenti sono la Regione Campania, in persona del DG 501700 ed il legale rappresentante della soc. Acqua Campania spa come identificati nell'atto allegato;
3. di trasmettere il presente atto all'Assessorato all'Ambiente, all'EIC, alla UOD 501701 e 501703, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione e disporre la pubblicazione nell'apposita "Regione Casa di Vetro"

avv. Anna Martinoli

Protocollo reg.

REGIONE CAMPANIA

ATTO INTEGRATIVO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 656/2015/R/IDR DELLA CONCESSIONE n. 9562 del 16/11/98 PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CAMPANIA OCCIDENTALE E DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONSUMO IDROPOTABILE EX CASMEZ.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di giugno in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, Via De Gasperi n.28, sono presenti:

la Regione Campania (di seguito indicata semplicemente come Regione) C.F. n. 80011990639 nella persona dell'avv. Anna Martinoli nata a SALERNO il 28/10/1958 nella qualità di direttore generale del ciclo integrato delle acque, competente per la materia specifica e domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale in Napoli alla Via S. Lucia n.81, nel seguito dell'atto anche indicato come "Concedente";

E

Acqua Campania S.p.A. (di seguito indicata per brevità Società o Concessionario) C.F. 06765250631 con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola C1, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Raimondo Luigi Besson nato a Cagliari il 13 ottobre 1945, domiciliato per la carica presso la sede della Società nel seguito anche indicato come "Concessionario". Della identità dei costituiti io Ufficiale Rogante ho preso conoscenza

PREMESSA

Allo scopo di individuare le cause e gli estremi della presente convenzione, le costituite parti premettono:

- che il completamento dell'Acquedotto della Campania Occidentale (A.C.O.)

comportava la necessità di adottare i provvedimenti indispensabili per assicurare la tempestiva messa in esercizio e la gestione delle opere realizzate al duplice fine di impedirne il depauperamento e di utilizzare le risorse da esse rinvergenti per la risoluzione del problema dell'emergenza idrica, donde l'eccezionale urgenza di avviarne la gestione;

- che l'esistente organizzazione tecnico-amministrativa della Regione Campania, già gravata dalla conduzione degli acquedotti "ex Casmez", non consentiva la gestione diretta delle nuove opere;
- che, pertanto, apparendo più conveniente il ricorso all'affidamento in concessione della gestione del detto Acquedotto, la Giunta Regionale della Campania, con provvedimento n. 5418 del 1 agosto 1991, deliberava - dopo di aver fissato i criteri di affidamento e le condizioni personali e tecnico-finanziarie per attuare lo stesso e dopo di aver definito, altresì, in linea di massima l'oggetto della concessione - di approvare un Capitolato speciale di appalto e un Disciplinare tecnico di gestione, nonché uno schema di avviso per l'affidamento al quale intendeva procedere;
- che, con la stessa delibera, stabiliva, altresì la nomina di una Commissione per la determinazione delle condizioni contrattuali per la gestione dell'A.C.O. e la formulazione di una proposta di affidamento da sottoporre successivamente agli organi competenti, riservando, quindi, a successivo provvedimento, le determinazioni in ordine all'affidamento stesso;
- che, a conclusione di un complesso lavoro protrattosi per oltre sei mesi - la Commissione individuava le condizioni prospettate dal Consorzio EniAcqua

- Campania - per il quadro gestionale proposto, per il maggiore valore tecnico economico del sistema di gestione, per le risorse economiche offerte - come le più vantaggiose per l'Amministrazione Regionale;
- che con delibera dell' 11 aprile 1992 n. 1820, la Giunta Regionale approvava la relazione della Commissione nonché la relazione redatta dai Dirigenti preposti ai Settori Acque ed Acquedotti E Disinquinamento del 6 aprile 1992, indicativa dei margini di miglioramento conseguibili sull'offerta rassegnata dai soggetti ammessi alla trattativa dando, poi, mandato all'Assessore competente di procedere nella trattativa, avvalendosi della collaborazione della Commissione predetta, al fine di definire con il soggetto individuato come prime nella graduatoria e di cui alla relazione della Commissione stessa gli ambiti della concessione e gli aspetti economici, procedendo, nel caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese, con i soggetti che seguivano nell'ordine;
 - che, in sede di negoziazione, il Consorzio EniAcqua Campania accettava di ulteriormente migliorare l' offerta e di accogliere le richieste di cui ai verbali conclusivi delle trattative del 23, del 28 aprile e del 26 maggio 1992;
 - che in data 01.02 1993 veniva stipulato regolare contratto di concessione tra la Regione ed il Consorzio EniAcqua Campania;
 - che in seguito a ricorso presentato da altro concorrente il T.A.R. della Campania Sez. 1 con sentenza n. 308 del 2.12.93, e successivamente il Consiglio di Stato SEZ. VI con sentenza n. 649 del 28.05.95 stabilivano il parziale annullamento di alcuni degli atti procedurali della Commissione di gara e conseguentemente degli atti da essi derivati, tra i quali il citato contratto di concessione;
 - che con delibera n. 8164 del 19.12.95 la Giunta Regionale della Campania

- riconvocava la Commissione di gara per la reiterazione del procedimento;
- che la Commissione di gara con verbali del 06.02, 13.05, 07.06, 14.06, 21.06, 25.06, 29.06, 19.07, 26.07 e 31.07 riconfermava che l'offerta più conveniente per l'Amministrazione era quella presentata da EniAcqua Campania;
- che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 9119 del 22.11.96 prendeva atto della relazione della Commissione e procedeva alla riaggiudicazione della Concessione ad EniAcqua Campania;
- che a seguito di relazione degli uffici dell'Assessorato Acque ed Acquedotti della Regione Campania il predetto Assessorato ha messo a punto, in contraddittorio con il Concessionario, uno schema di convenzione aggiornato e approvato poi dalla Giunta Regionale della Regione Campania con delibere n. 6021 del 25 settembre 1998.

PREMESSO INOLTRE QUANTO SEGUE

L'ARERA, a partire dall'anno 2012, ha emanato nuove norme cogenti in materia di Servizio Idrico Integrato in relazione agli aspetti tariffari, tecnici e di qualità prevedendo l'obbligatoria eterointegrazione delle convenzioni esistenti; il Tavolo Tecnico istituito dalla Presidenza della Giunta Regionale della Campania il 25/01/2016 ha esaminato le nuove norme integrando il testo della convenzione come esplicitato negli articoli che seguono considerando, in particolare:

- che l'articolo 151 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico dell'Ambiente, in breve TUA) ha fissato i contenuti minimi delle convenzioni di gestioni del Servizio Idrico Integrato (in breve: SII) in termini di disciplina del servizio e sua affidabilità;
- che, il D.L. 201/2011, c.d. "Salva Italia", convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.

- 214 ha attribuito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi "ARERA") le competenze in materia di regolazione e controllo sulle attività di gestione del SII e suoi segmenti;
- che, con D.P.C.M. 20 luglio 2012 sono stati specificati e dettagliati i poteri e le funzioni dell'ARERA;
 - che l'articolo 5 della Deliberazione ARERA 585/2012, (con la quale viene approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013) al comma 5.3 stabilisce che le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il provvedimento stesso sono inefficaci se non adeguate entro il termine del 31 marzo 2013;
 - che l'articolo 3 della Deliberazione ARERA 88/2013, (con la quale viene approvato il Metodo Tariffario Transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013) al comma 3.3 stabilisce che le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il provvedimento stesso sono inefficaci se non adeguate entro il termine del 31 marzo 2013;
 - che l'articolo 4 della Deliberazione ARERA 643/2013, (con la quale viene approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015) al comma 4.2 stabilisce che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio che include anche la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta con il provvedimento stesso;
 - che l'articolo 6 della Deliberazione ARERA 664/2015, (con la quale viene

- approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) per la determinazione delle tariffe negli anni 2016 - 2019) al comma 6.2 stabilisce che l'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio che include anche la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il provvedimento stesso;
- che il comma 3 dell'articolo 151 del D. Lgs. 152/2006 come integrato dal Decreto Sblocca Italia - prevede che "le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, secondo le modalità stabilite dall'ARERA";
 - che, con Deliberazione 656/2015 l'ARERA ha adottato la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato o suo segmento;
 - che con Deliberazione 656/2015 l'ARERA ha previsto che le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) di cui alla Deliberazione 664/2015;
 - che con Legge Regionale 15/2015 la Regione Campania ha regolato il Servizio Idrico Integrato;
 - che, pertanto, in forza delle norme e regolamentazioni nazionali e regionali intervenute è necessario procedere all'eterointegrazione della vigente convenzione rep. 9562 già del 16/11/98;

- che lo schema di convenzione eterointegrata è stato approvato con D.D. n.

del

Tutto ciò premesso, si è addivenuto alla stipula del presente atto di convenzione integrato.

Articolo 1 - Richiamo della premessa.

La premessa forma parte integrante del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto e perimetro delle attività della concessione.

In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015 il servizio affidato al concessionario è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- a) la gestione dell'Acquedotto della Campania Occidentale a corpo, nelle sue parti civili ed elettromeccaniche, ivi compresi i sistemi di telemisura e di telecontrollo, nonché delle relative condotte di collegamento agli acquedotti a gestione regionale o consortile, che verranno analiticamente riportati nei verbali di consistenza all'atto delle consegne via via effettuate, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale, allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 5418/1991;
- b) la contabilizzazione separata dei volumi immessi da sorgenti e campi pozzo nelle condotte dell'intero sistema acquedottistico costituito dall'A.C.O. e dagli acquedotti a gestione diretta regionale qui di seguito elencati:
acquedotti "ex Casmez" (acquedotto Campano e acquedotto del Sarno);
- c) l'installazione di contatori nei punti di confluenza dell'A.C.O. con il rimanente sistema acquedottistico al fine di misurare il volume effettivamente erogato (VEE) come definito dall'art. 13 del Capitolato speciale allegato alla presente

convenzione;

- d) la contabilizzazione dei volumi erogati ai singoli utenti dell'intero sistema acquedottistico, come definito nella precedente lettera "b";
- e) l'esazione diretta delle somme di cui al precedente capo d), presso i singoli utenti con garanzia dei rapporti economici tra soggetto Concessionario e Regione secondo le modalità di cui all'allegato Disciplinare di esazione;
- f) la manutenzione delle opere dell'Acquedotto delle Campania Occidentale e del sistema di contabilizzazione;
- g) l'assistenza tecnico-amministrativa al miglioramento del sistema acquedottistico;
- h) le prestazioni ed attività necessarie ad acquisire i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla-osta e quanto altro occorre per la gestione, nonché l'espletamento di servizi generali necessari per il mantenimento delle opere dell'A.C.O.
- i) la gestione del sistema di telecontrollo dell'Acquedotto ex Casmez, come affidato con Delibera di Giunta Regionale n. 4081 del 23/07/1999 e successivamente riorganizzato ed integrato come risulta dal Decreto Dirigenziale n. 300 del 09/05/2008;
- j) la fornitura di acqua potabile all'ingrosso ai trentotto utenti attualmente dislocati nel sistema acquedottistico servito dall'Acquedotto Campano di cui all'allegato A, previo convenzionamento degli stessi e con consegna dei manufatti di conturizzazione ed esecuzione degli interventi necessari, con gli eventuali effetti di cui all'articolo 5 della convenzione tipo allegata alla deliberazione ARERA 656/2015;

- k) l'effettuazione dei controlli interni per la verifica dell'acqua destinata al consumo umano di cui all'art. 7 del D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e ss.mm.ii. sull'intero sistema acquedottistico regionale all'ingrosso con la predisposizione del piano annuale da presentare alle ASL competenti e la formalizzazione di tutti gli adempimenti connessi;
- l) la realizzazione delle opere del Programma di Interventi di cui all'art. 10 e finalizzato a interventi, sull'intero sistema acquedottistico diretti alla captazione di nuove risorse, alle opere di grande adduzione e di interconnessione nelle forme e con le modalità previste dagli artt. 10 e segg. della presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto dell'affidamento in concessione in forza della Convenzione rep. 9562 del 16/11/1998, innanzi riportate, si sostanziano in parte nella fornitura di acqua potabile all'ingrosso ed in parte sono da ricomprendersi tra le "altre attività idriche" e tra le "attività diverse" come definite dall'ARERA all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione 656/2015, già presenti nella concessione originaria.

L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni rientranti nell'Ente Idrico Campano e dei Comuni di Cassino, Cervaro, Sesto Campano e Venafro nel cui territorio sono ubicate alcune opere di captazione.

Le Parti si impegnano, ai sensi del comma 2.1 dell'articolo 2 (Oggetto) dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Concedente si

impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Per il raggiungimento della finalità di cui al richiamato comma 1, il Concessionario si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dal concedente in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

La parti si danno atto che, entrata in vigore la Legge Regionale 15/2015 potranno

avvenire modificazioni del soggetto competente, per le quali si provvederà agli adempimenti conseguenti di comune accordo.

Il Concessionario dichiara espressamente di avere esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto nel quale l'A.C.O. attualmente trovasi e di essersi, quindi, determinato alla stipula del presente atto sulla base di tale stato.

Articolo 3 - Condizioni e fonti di disciplina del rapporto di concessione.

La concessione è disciplinata dalle condizioni di cui alla presente convenzione nonché:

- a) dalle norme contenute nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare tecnico;
- b) dalle prescrizioni di cui alle lettere prot. n. 14608 del 26 novembre 1991 ed allegato A, prot. 14775 del 27 novembre 1991 e prot. 16858 del 13 dicembre 1991 della Commissione incaricata dell'affidamento in gestione dell'A.C.O.
- c) dalla delibera n. 7000 del 7 novembre 1991 della Giunta Regionale della Campania;
- d) dall'offerta del Consorzio EniAcqua Campania del 18 gennaio 1992, con annesso tecnico;
- e) dalla lettera del 22 febbraio 1992 del Consorzio EniAcqua Campania con relative analisi dimostrative;
- f) dalla relazione della Commissione nominata dalla Giunta Regionale della Campania;
- g) dalla relazione dei Dirigenti Regionali preposti ai settori Acque ed Acquedotti e Disinquinamento;
- h) dai verbali conclusivi delle trattative del 23, 28 aprile e del 26 maggio 1992, ad integrazione dei citati documenti sub d) e g);

- i) dai verbali della commissione nominata con delibera della Giunta Regionale della Campania n.8164 del 19.12.95, per la reiterazione del procedimento di gara;
- j) dal disciplinare di esazione definito tra le Parti;
- k) normativa, nazionale e regionale, nonché prassi amministrativa di cui alle premesse.

Dette fonti documentali – che il Concessionario dichiara espressamente di conoscere – vengono allegate alla presente convenzione e ne formano parte integrante.

Le Parti, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015, prendono atto che il Concessionario è esercente il servizio in base ad un affidamento a terzi a seguito di gara ad evidenza pubblica assentito in conformità alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege (affidamento a terzi a seguito di gara ad evidenza pubblica).

Articolo 3 bis – Equilibrio economico-finanziario, garanzia e istanza di riequilibrio

Le Parti, ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015 concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, Acqua

Campania presenta all'EIC istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

È obbligo di Acqua Campania di comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente

convenzione;

- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti;
- f) le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

L'EIC decide sull'istanza di riequilibrio presentata da Acqua Campania entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EIC, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata di Acqua Campania.

Le parti si danno atto che compete all'ARERA verificare ed approvare le misure di riequilibrio determinate dall'EIC nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione e che ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Articolo 3 ter – Cessazione e subentro

Preso atto che il Concessionario è un gestore esercente il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015 il Concedente, almeno diciotto mesi prima della scadenza della convenzione, individuerà il valore di rimborso al Concessionario e le modalità di corresponsione da stabilirsi ai sensi della pertinente regolazione dell'ARERA.

I criteri e le modalità di rimborso di cui sopra si applicheranno anche in caso di revoca della concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Entro dodici mesi dalla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di realizzazione delle opere finanziate con il corrispettivo di concessione ai fini della valutazione degli eventuali effetti residuali sull'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 4 - Fonti di approvvigionamento idrico dell'A.C.O. oggetto di concessione di gestione.

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, utilizzerà le seguenti fonti di approvvigionamento con le portate nominali e fianco precisate:

- a) falda del Gari per l/s 2.973;
- b) sorgente di S. Bartolomeo per l/s 900;
- c) falda del Peccia per l/s 1.400;
- d) sorgente di Sammucro per l/s 300;
- e) pozzi di Monte Maggiore per l/s 1.400.

Le parti si danno atto che la sorgente di San Bartolomeo di cui al punto b) non è disponibile.

Il Concessionario si obbliga di trarre da dette fonti un numero di metri cubi di acqua

idonei a soddisfare il fabbisogno idropotabile anche dei Comuni di Cassino, Cervaro, S. Pietro Infine, Sesto Campano, Venafro, per una portata massima di 330 litri al secondo, non appena saranno disponibili le relative opere di adduzione idrica.

Il Concessionario potrà utilizzare anche:

f) pozzi di Santa Sofia (sistema S. Sofia) per l/s 1.400.

Detta fonte di approvvigionamento, facente parte del sistema dell'Acquedotto della Campania Occidentale ed ubicata all'interno del medesimo sistema, viene affidata in concessione come anticipazione della situazione di regime ipotizzata al 31.12.1999 di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 7 del contratto originario.

Di conseguenza la portata nominale media dell'A.C.O. disponibile alla data del presente contratto per il Concessionario resta stabilita in circa 7.000 litri al secondo.

Poiché la portata nominale del sistema di S. Sofia, pari a l/s 1.400 comporta la disponibilità di risorsa aggiuntiva rispetto alla portata di regime suo tempo ipotizzata, l'acqua effettivamente erogata nell'arco di ciascun anno, in più rispetto ai 7 mc/sec comporterà un corrispondente proporzionale incremento del corrispettivo.

Analogamente, quando si renderà disponibile la sorgente di S. Bartolomeo, i volumi effettivamente erogati in più rispetto ai 7mc/sec medi annui determineranno il proporzionale incremento del corrispettivo.

Qualora la portata complessiva si modifichi per effetto di variazione delle fonti di approvvigionamento e/o per consistenti variazioni di portata di natura permanente non imputabili al Concessionario, il corrispettivo previsto al successivo art. 7 sarà rinegoziato tra le parti.

Articolo 5 - Obblighi del Concessionario.

1. Il Concessionario deve provvedere all'ottenimento ed al rinnovo di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta e quanto altro occorre per l'esercizio delle opere.
2. Le tasse, i diritti, i canoni, gli oneri di concessione, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, ed ogni altra spesa da liquidare per l'ottenimento ed il rinnovo dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc. restano a carico del Concessionario, compresi i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi, qualora già non a carico di altri soggetti all'uopo obbligati.
3. Durante il periodo di gestione, il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le operazioni per assicurare l'ottenimento con continuità dei requisiti operativi richiesti, ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni ed a provvedere a tutti i materiali e mezzi d'opera, occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il corretto esercizio delle opere.
4. In relazione a tale obbligo il Concessionario è tenuto a ripristinare le parti di opere comunque danneggiate, per qualsiasi causa, compresi i sabotaggi ed ogni evento causato da forza maggiore. Le spese connesse agli interventi di ripristino cederanno a carico del concessionario solo per manutenzioni, o per danni imputabili a sua negligenza o imperizia.
5. Gli oneri gestionali a carico del Concessionario comprendono fra l'altro:
 - a) le operazioni relative alla manutenzione ordinaria, compresa la fornitura dei materiali e mezzi d'opera occorrenti, dei reagenti, dei disinfettanti, dei carburanti, dell'energia elettrica e dell'acqua potabile;
 - b) le necessarie operazioni di manutenzione straordinaria;
 - c) le operazioni di manutenzione programmata;

- d) l'acquisizione o il noleggio di attrezzature e mezzi di trasporto necessari;
- e) i controlli chimico-fisici e biologici da effettuarsi sistematicamente sulle acque secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) la guardiania, il controllo e la reperibilità dei responsabili nei giorni non lavorativi e festivi in modo da garantire un valido servizio continuativo;
- g) la compilazione di tutte le documentazioni sulle condizioni di esercizio;
- h) le operazioni di controllo, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere in gestione;
- i) ogni altro onere e prestazione occorrente perché sia assicurata la completa efficienza e la migliore preservazione delle opere;
- j) la fornitura e la gestione di un elaboratore con stampante, cui affidare la memoria delle attività e delle operazioni di cui sopra;
- k) la responsabilità delle sorveglianze anche al nodo di s. Prisco;
- l) l'installazione a proprio carico di dispositivi antincendio;
- m) l'attrezzatura del laboratorio di analisi in locali messi a disposizione dal Concedente;
- n) gli oneri per il sollevamento del nodo di S. Prisco, nel limite di una portata massima di 2.000 litri al secondo;
- o) l'onere dei sollevamenti in favore dei Comuni di Cassino, Venafro, Sesto Campano, Cervaro e S. Pietro Infine;
- p) l'obbligo di utilizzare prioritariamente nella distribuzione l'acqua di provenienza degli acquedotti "ex Casmez";
- q) l'obbligo di effettuare la rilevazione di eventuali utenze abusive;

r) l'onere per il sollevamento ed i costi di gestione del campo pozzi di Santa Sofia;

6. Il Concessionario si obbliga ad assicurare il funzionamento a regime regolare del sistema acquedottistico e di contabilizzazione a partire dalla data di consegna degli impianti oggetto di gestione.

7. Il Concessionario si obbliga altresì a curare per conto della Regione la contabilizzazione e l'esazione relativa ai consumi idropotabili verificati, per l'intero periodo di vigenza delle concessione, con garanzia del risultato secondo le modalità e nei limiti di cui all'allegate disciplinare.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad osservare i limiti di accettabilità delle acque destinate al consumo idropotabile, così come definite dalla normativa vigente in materia.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione nei termini e con le modalità comunque previsti nell'annesso tecnico, allegato alla sua offerta in data 08.01.1992 formalmente acquisito alla presente convenzione.

Qualora nell'ultimo quinquennio di durata della convenzione il Concedente ritenesse opportuno addestrare a sue spese personale per l'esercizio del sistema, il Concessionario si obbliga a provvedere al relativo addestramento professionale. In tal caso il numero dei soggetti da addestrare ed il relativo compenso, per tale prestazione a carico del Concedente, saranno determinati di comune accordo; in caso di mancato accordo il numero di tali soggetti sarà determinato in misura non eccedente il 20% del personale in servizio.

Il Concessionario si obbliga, infine, a rimborsare al Concedente il compenso spettante ai componenti della Commissione incaricata dell'affidamento in gestione

dell'A.C.O., da determinarsi in base ai criteri previsti nella delibera della Giunta Regionale n. 7001 del 7 novembre 1991.

Il Concessionario è inoltre obbligato a tutto quanto stabilito all'articolo 15 (Ulteriori obblighi del gestore) dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015.

Articolo 5 bis – Obblighi del Concedente.

Il Concedente è obbligato a tutto quanto stabilito all'articolo 14 (Ulteriori obblighi dell'EGA) dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015.

Articolo 6 - Durata della concessione.

La presente concessione è convenuta per la durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dal 01/12/1998.

La durata dell'affidamento può essere estesa nei limiti previsti dalle norme vigenti ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015.

Articolo 7 - Corrispettivi e rimborsi.

1. Il Concessionario, a titolo di corrispettivo per la concessione di gestione del sistema acquedottistico di cui al capo a) del precedente art. 2 porrà a disposizione del Concedente un importo annuo posticipato fissato al 31/12/2011 e pari ad euro 24.625.274,75 ventiquattromilioniseicentoventicinquemiladuecentosettantaquattro/75) invariabile sino alla fine della Concessione.

2. L'importo annuale di cui al precedente comma è destinato alla realizzazione delle opere del Programma di Interventi, approvato dalla Concedente, di cui all'art. 10 e finalizzato a interventi, sull'intero sistema acquedottistico diretti alla captazione di nuove risorse, alle opere di grande adduzione e di interconnessione nelle forme e

con le modalità previste dagli artt. 10 e segg. della presente convenzione.

3. Gli importi comunque maturati produrranno, fino alla loro utilizzazione, interessi nella misura pari all'80% (ottanta per cento) del tasso ufficiale di sconto, al lordo dei prelievi fiscali.

4. A fronte della gestione dell'A.C.O. e del corrispettivo sopra indicato, al Concessionario è attribuito il diritto di fatturare ed incassare, oltre I.V.A., il prezzo di cessione dell'acqua come approvato dall'ARERA per i vari e successivi periodi regolatori (ordinari e straordinari), con applicazione di quanto previsto per tutte le fasi transitorie regolate dalle deliberazioni e regolamentazioni della medesima ARERA.

Fino al 31/12/2011 resta fermo il diritto del concessionario di applicare annualmente gli aumenti calcolati in base agli indici ISTAT rapportati al costo della vita e definiti al 31 gennaio di ciascun anno, sul prezzo di cessione dell'acqua fissato originariamente secondo i meccanismi previsti dal testo della Convenzione pro tempore vigente e applicando altresì la modifica convenuta dell'articolo 24 comma 8.

5. Qualora le tariffe approvate dall'ARERA non garantissero la completa copertura dei costi del Concessionario dovrà comunque essere garantito il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, come dimostrato dal Piano Economico Finanziario così come stabilito e regolato dagli articoli 8, 9, 10 e 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 656/2015.

6. Il Concessionario, in relazione alle attività di contabilizzazione e di esazione di cui ai capi b) c) d) ed e) del precedente art. 2 della presente Convenzione, si impegna a riscuotere direttamente gli importi dovuti dagli utenti per le acque rivenienti dagli acquedotti in gestione diretta regionale, applicando la tariffa unica approvata dall'ARERA per i vari intervalli regolatori.

Il compenso pattuito per le attività di gestione del telecontrollo del sistema ex Casmez di cui al precedente articolo 2 capo 10 della presente Convenzione Decreto Dirigenziale n. 300 del 09/05/2008 con decorrenza 01/01/2016 non viene più addebitato alla Regione Campania rientrando tali attività nell'oggetto della concessione.

L'effettuazione dei controlli interni di cui alla lettera k del precedente art. 2 (D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e ss.mm.ii.) con le specifiche di cui al Capitolato Tecnico per l'Analisi della qualità delle acque, sarà compensata con i prezzi unitari indicati nello stesso.

Articolo 8 – Esazione.

L'esazione è regolata dall'allegato disciplinare che sarà adeguato per effetto delle intervenute disposizioni di legge relative al trasferimento di impianti acquedottistici ai Gestori di Ambito nonché al nuovo perimetro di fornitura di cui alla lettera j del precedente articolo 2 che ridurranno i volumi di acqua fatturabili per conto della Regione Campania.

Il Concessionario garantisce di avere strutture, mezzi e personale per l'esatto disimpegno dei servizi affidati e si obbliga a tenere presso gli uffici da destinare alle operazioni di cui sopra:

- a) il giornale di cassa, sul quale registrerà cronologicamente ogni riscossione ed ogni eventuale pagamento;
- b) un conto corrente bancario dedicato in via esclusiva alla esazione consultabile dal Concedente;

Ai fini della determinazione delle anticipazioni trimestrali e dei congruagli annuali,

previsti dal disciplinare di esazione ex art. 8, che il concessionario si obbliga ad effettuare al concedente, resta stabilito che i quantitativi d'acqua fatturabili per conto della Regione Campania sono MC 150.000.000 che andranno valorizzati in base alla tariffa unica approvata dall'ARERA.

Le parti prendono atto che a seguito della predisposizione di una tariffa unica regionale per l'acqua all'ingrosso, agli utenti dei sistemi acquedottistici regionali gestiti dalle stesse verrà applicata tale tariffa e che i reciproci rapporti di "dare e avere" saranno regolati mediante apposite fatture al fine di attribuire, a ciascun gestore, i ricavi connessi alla propria, coerente, tariffa sottostante.

Articolo 9 - Divieto di cessione della concessione.

Il Concessionario non può cedere, in tutto o in parte la presente concessione a terzi.

Articolo 10 - Interventi di miglioramento delle opere acquedottistiche.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo da parte del Concessionario è parte dell'equilibrio economico e finanziario della concessione. Il Programma dei relativi interventi è parte sostanziale della struttura tariffaria.

Le Parti si danno atto che con DGR 340/2016 è stato approvato il Programma di Interventi per il Miglioramento del Sistema Acquedottistico Regionale da attuarsi nel quadriennio 2016-2019, poi integrato con DGR 521/2017 e che potrà essere eventualmente integrato con ulteriori provvedimenti.

Il Concessionario si obbliga, nel termine di centottanta giorni dalla formalizzazione del presente aggiornamento della Convenzione nonché dall'approvazione e presentazione della proposta tariffaria per i futuri intervalli regolatori, a redigere e presentare tutti i progetti relativi alle opere di cui al Programma di Interventi del medesimo intervallo al Soggetto Competente. Resta inteso che tale termine sarà

oggetto di protrazione in caso di progettazioni inerenti ad opere di particolare complessità e/o dimensione.

Il Soggetto Competente e per esso il Concedente, si impegna a definire, entro il termine di 120 giorni antecedenti la data di presentazione della proposta tariffaria per i futuri intervalli regolatori, il Programma di Interventi successivo a quello allegato alla presente Convenzione e come sopra richiamato.

Il Piano di interventi in parola sarà posto alla base della proposta tariffaria da presentare all'ARERA e dovrà in ogni caso garantire il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della concessione.

Il Piano di interventi in parola sarà informato agli strumenti programmatori previsti dalla L.R. 15/2015, ai Piani di gestione interregionale della risorsa idrica e nel rispetto dello Strumento Direttore e sue modifiche e integrazioni.

Il Soggetto Competente e per esso il Concedente, si impegna ad approvare i progetti presentati dal Concessionario, in tempo utile per rispettare i termini di ultimazione delle opere entro quelli fissati dall'ARERA per la presentazione della proposta tariffaria per i futuri intervalli regolatori.

Articolo 11 - Capitalizzazione del corrispettivo.

Il Concessionario si obbliga all'esecuzione delle opere previste dal Programma di Interventi posto a base della proposta tariffaria approvata dall'ARERA.

Il Soggetto competente, e per esso il Concedente, si obbliga a prestare la massima collaborazione per garantire l'avvio e l'ultimazione delle opere nei tempi previsti, compreso il rilascio dei pareri di propria competenza e l'agevolazione delle procedure per le eventuali Conferenze dei Servizi.

Nel corso del singolo periodo regolatorio, il Concedente potrà disporre, per motivi di urgenza o emergenziali, la parziale modifica delle opere del Programma di Interventi approvato, a condizione che tali modifiche non intervengano ad interrompere o rallentare opere in corso di esecuzione e il loro importo non superi il 20% delle opere del Programma vigente.

La capitalizzazione del corrispettivo potrà essere richiesta compatibilmente alla regolamentazione ARERA secondo modalità da definire in funzione di tale regolamentazione.

Articolo 12 - Approvazione delle opere da eseguire.

Dopo l'approvazione del programma previsto nel precedente art. 10 la scelta della priorità delle opere da eseguire compete al Concedente. I progetti esecutivi delle opere di cui al precedente art. 7, da eseguirsi a cura del Concessionario, sono approvati nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 13 - Esecuzione delle opere. Disciplina degli appalti.

Il Concessionario è obbligato ad affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 40% del valore globale dei lavori oggetto della concessione.

Detti appalti saranno affidati in base alla vigente normativa; della Commissione preposta all'aggiudicazione nominata dal Concessionaria farà parte, in rappresentanza del concedente, il Direttore Regionale competente per materia (o suo delegato) al quale sarà corrisposto un compenso pari a quello riconosciuto agli altri componenti della Commissione di gara.

Resta ferma in ogni caso, la piena e solidale responsabilità del Concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti d'appalto il concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, dei

Capitolati e delle norme richiamate nella presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo i casi eccezionali nei quali la vigente normativa le consente.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

Qualora l'evoluzione della normativa nazionale e/o europea relativa agli appalti rendesse necessario e opportuno - a giudizio del concedente - che il concessionario affidi a terzi una percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione superiore al 40%, poiché la riserva prevista dal contratto originario in favore delle imprese aderenti al consorzio concessionario rappresentava nel quadro dell'offerta complessiva elemento del corrispettivo, si procederà a riconoscere al concessionario un indennizzo per mancato utile relativo al valore delle opere realizzate mediante appalto a terzi esorbitante la quota del 40%.

L'accertamento del superamento della soglia del 40%, verrà operato ogni qualvolta la somma degli importi impegnati raggiunga un decimo del valore globale dei lavori oggetto della concessione indicato al punto 2 dell'art. 11.

L'indennizzo - la cui entità è fissata in base a quanto previsto dal successivo art. 28 - verrà riconosciuto a fine anno congruendo con le somme annuali accantonate a titolo di corrispettivo.

Articolo 14 - Cauzione.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori relativi ad ogni stralcio esecutivo, presterà una cauzione del 5% del loro importo, quale risultante dal computo metrico allegato al progetto esecutivo approvato ai sensi del precedente art. 12 sotto forma di idonea fideiussione bancaria o assicurativa. Le fidejussioni dovranno essere rilasciate da uno degli istituti bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del R.D. 2.5.1924, sostituito dal DPR 25.5.1956, ovvero da imprese di assicurazioni ai sensi dell'art. 12 della Legge 3.1.78 n.1. Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi.

Nel contratto di fideiussione deve essere espressamente previsto che, nel caso si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente ha facoltà di richiedere al garante il pagamento dell'intera somma garantita, con obbligo di questo ultimo di provvedere al pagamento dell'intero importo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per ciascun giorno di ritardo sono dovuti al Concedente garantito, dallo stesso soggetto garante, salvo rivalsa, interessi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto.

La fideiussione deve espressamente escludere il "beneficium excussionis" a favore del garante.

La garanzia fideiussoria relativa a ciascuno stralcio esecutivo approvato sarà liberata dal Concedente, su richiesta del Concessionario, per il 40% (quaranta per cento) al raggiungimento della metà dei lavori del medesimo stralcio esecutivo e per il restante 60% (sessanta per cento) all'atto del collaudo definitivo.

Le fideiussioni potranno anche essere costituite dalle Imprese o Consorzi di Imprese, appaltatrici del Concessionario, a favore del Concessionario stesso e da questo girate a favore del Concedente.

In tal caso, la liberazione avverrà su domanda del Concessionario per misura proporzionale agli importi delle opere ultimate e consegnate, mediante invio di lettere di svincolo da parte del Concedente agli Istituti bancari e/o alle Imprese assicuratrici fidejubenti, con le quali il medesimo Concedente autorizza lo svincolo parziale e/o totale delle garanzie fideiussorie a favore del Concessionario.

Articolo 15 - Clausola di manleva.

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, per fatti ad esso Concessionario imputabili sia con le eventuali imprese appaltatrici, che verso terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e specificamente alla esecuzione dei lavori.

Articolo 16 - Obbligazioni del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la programmazione, la progettazione, esecuzione, direzione dei lavori e assistenza al collaudo ed ogni altra incombenza fino alla presa in consegna delle opere realizzate.

Articolo 17 - Termini di approvazione dei progetti esecutivi.

La progettazione esecutiva degli interventi, individuata secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, sarà predisposta, a cura e spese del Concessionario, nel termine sopra definito o specificamente convenuto con il Concedente.

Considerato che l'oggetto delle progettazioni viene definito esclusivamente dal Concedente nell'ambito della definizione del Programma costituente oggetto del regime tariffario del periodo, le progettazioni esecutive così predisposte saranno validate entro novanta giorni ed approvate dal Concedente nel termine dei successivi 30 giorni, unitamente ai relativi programmi dei lavori, decorrenti dalla data di presentazione o di completamento della procedura di acquisizione pareri ove necessaria. Decorso il termine di cui sopra senza richieste di modifiche e/o integrazioni, il progetto si considererà approvato a tutti gli effetti. Eventuali varianti e/o integrazioni ai progetti dovranno essere preventivamente approvati dal Concedente.

Articolo 18 - Modifiche dei progetti.

Il Concedente approva i progetti apportandovi eventuali modifiche dei contenuti e delle scadenze previste.

In tali ipotesi il progetto sarà rinviato al Concessionario per le eventuali osservazioni e adeguamenti da formularsi entro il termine indicato dal Concedente, che, successivamente, con provvedimento finale, approverà il progetto definitivo.

Articolo 19 - Modalità di esecuzione delle opere.

Le opere relative agli interventi di cui agli articoli 7, 10, 11 e 12 della presente convenzione, saranno realizzate dal concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il Verbale di consegna e di ultimazione verrà redatto secondo la normativa sui LL.PP. pro tempore vigente;

b) i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità degli elaborati progettuali approvati rimanendo inteso che non potranno essere

- apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Questo ultimo potrà richiedere al Concessionario la redazione di varianti o integrazioni dei progetti;
- c) la Direzione dei lavori sarà svolta da incaricati del Concessionario in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi. L'approvazione di eventuali nuovi prezzi, di varianti suppletive proposte dal Concessionario, nonché l'approvazione dello stato finale resta di competenza del concedente che vi provvederà secondo le norme e i regolamenti nazionali e regionali vigenti. È altresì in facoltà del Concedente richiedere al Concessionario la sostituzione del Direttore dei Lavori, qualora questi non abbia adempiuto ai suoi doveri con la dovuta diligenza;
- d) il Concessionario consentirà in qualsiasi momento accesso ai cantieri ed alle zone dei lavori ai funzionari ed agli incaricati del Concedente, ovvero avrà cura che tale accesso sia consentito dall' Impresa appaltatrice. I predetti funzionari o incaricati avranno facoltà di vigilanza e di controllo di cui al successivo art. 22;
- e) le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) saranno svolte da incaricati del concessionario in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi;
- f) le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) saranno svolte da incaricati del Concedente in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi. È facoltà del Concedente, ove lo ritenesse opportuno, chiedere al concessionario di assumere il compito di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) mediante incaricati in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi. In ambo i casi, il relativo compenso cede a carico del Concedente.

Articolo 20 - Clausole sociali.

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare alle imprese appaltatrici tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed Affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Il Contratto Collettivo Nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore di lavori anche se non aderente alle Associazioni di categoria, o se receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana od industriale delle strutture e delle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

È fatto obbligo per le imprese consorziate o per le ditte appaltatrici ed esecutrici dei lavori di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia interessata, comunicando per iscritto al Concedente il rispettivo numero di posizione della Cassa Edile prima dell'inizio dei lavori.

Sarà, altresì, obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità in proposito.

Il Concessionario rimane obbligato ad osservare e a far osservare tutte le vigenti

norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del lavoro degli obblighi nascenti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché dei contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile delle Provincia interessata e quelli relativi ai contributi assicurativi assistenziali, il concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e conteggerà un'adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero della rata di saldo sui lavori ultimati, previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori e con gli istituti interessati, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Articolo 21- Rispetto delle leggi sul collocamento.

Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare alle Imprese esecutrici a qualunque titolo delle opere oggetto della presente convenzione, le disposizioni vigenti in materia di Collocamento e di Assunzione obbligatoria, nonché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed i contratti integrativi provinciali vigenti all'atto della esecuzione delle opere.

Articolo 22 - Controlli e vigilanza.

Il Concedente ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori.

A tal fine, le persone e gli organi delegati dal Concedente potranno formulare

direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire i chiarimenti e le prove richieste. La vigilanza effettuata dal Concedente non esclude e riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti, comunque causati.

Articolo 23 - Collaudo delle opere.

I lavori saranno soggetti a collaudo in corso d'opera e dopo la loro ultimazione, a collaudo definitivo. Il collaudo definitivo delle opere dovrà essere completato entro sei mesi dalla trasmissione degli atti di contabilità generale, e comunque entro i termini previsti dalla normativa sui LL.PP. pro tempore vigente.

Gli atti di contabilità generale dovranno essere trasmessi alla Commissione di collaudo entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il Concessionario potrà assistere alle operazioni di collaudo con i rappresentanti delle Imprese che hanno eseguito le opere.

Per ogni singolo lavoro, la nomina del Responsabile del Procedimento, dell'organo di collaudo in corso d'opera, nonché del Collaudatore statico è di competenza del Concedente che vi provvederà con proprio provvedimento.

I compensi dovuti al Responsabile del Procedimento, e agli Organi di Collaudo e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (nominati dal Concedente, determinati in applicazione delle norme regolamenti nazionali e regionali, sono a carico del Concessionario.

Per tutti i lavori in concessione, i Responsabili del Procedimento svolgono i soli compiti già di competenza dell'Ingegnere Capo dei Lavori (R.D. 25/05/1895 n.350).

Articolo 24 Corrispettivi della esecuzione delle opere. Oneri di concessione.

1. I lavori relativi alla realizzazione delle opere saranno compensati a misura o a "forfait", da determinarsi applicando i prezzi unitari della Tariffa della Regione Campania, vigente alla data di loro affidamento nel rispetto delle norme pro tempore vigenti.
2. I prezzi come sopra stabiliti saranno ridotti di un'aliquota percentuale pari a quella media riscontrata nelle gare relative ad appalti svolti dal Concessionario in favore di terzi, nell'ambito della presente convenzione.
3. Le indennità di espropriazione e di occupazione, nonché tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti diversi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse o imposte in dipendenza dei compiti di esecuzione di opere di miglioramento del sistema acquedottistico, ai sensi degli artt. 10 e segg. della presente convenzione, saranno integralmente a carico del Concedente in base ad idonea documentazione giustificativa. Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nella Tariffa, di cui al primo comma del presente articolo, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme e regolamenti nazionali e regionali sui LL.PP. pro tempore vigenti.
4. Resta comunque stabilito che nei prezzi della Tariffa, o in quelli determinati ai sensi del precedente comma, si intende compresa e compensata ogni spesa principale, provvisoria, od accessoria, ogni fornitura e consumi, l'intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ed ultimati nel modo e nel tempo

previsti.

5. Tali prezzi sono, inoltre, fissi ed invariabili, fatta salva l'eventuale revisione prezzi di cui al successivo articolo 25.

6. La stima dei lavori verrà in ogni caso sviluppata nel rispetto e secondo le regole imposte dalla normativa sulla Sicurezza dei LL.PP.

7. Per la progettazione e per le spese comunque connesse alla esecuzione delle opere come sopra previste, sarà riconosciuto al Concessionario un onere di concessione pari al 13 (tredici) per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, incrementato di oneri di esproprio, riserve e revisione dei prezzi.

8. In esito alla relazione del prof. Mustilli il Concessionario ha accettato un miglioramento della propria offerta riducendo l'onere di concessione di cui al comma precedente dal 13%. La Concessionaria accetta che l'onere di concessione per la progettazione e per le spese comunque connesse alla esecuzione delle opere ammonti al 12% (sull'importo di cui sopra) per le opere il cui progetto non risulti ancora validato alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

In coerenza alle regole contabili e alle deliberazioni dell'ARERA che comportano la rilevazione dei costi ad avvenuto espletamento dell'attività, le prestazioni svolte dal Concessionario e compensate con l'onere di concessione di cui sopra, saranno contabilizzate con le seguenti modalità:

a) una quota pari al 1,5% alla comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (o progetto preliminare ai sensi della precedente Legge);

b) una quota pari al 2% all'ottenimento di tutti i pareri (ripartita tra studio di fattibilità e progetto definitivo rispettivamente nella misura del 20% e del 80%);

- c) una quota pari al 2% alla comunicazione di approvazione del progetto definitivo;
- d) una quota pari al 2% alla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo;
- e) una quota pari al 4,5% proporzionalmente all'avanzamento dei lavori come risulta dal relativo Certificato di Pagamento.

Le approvazioni di cui alle lettere c) e d) si considerano assorbenti delle approvazioni di cui ai precedenti gradi di progettazione e acquisizione pareri.

L'onere di concessione andrà riconosciuto al Concessionario anche sull'importo delle eventuali varianti progettuali.

Articolo 25 - Revisione prezzi.

I prezzi determinati e/o aggiornati ai sensi del precedente articolo 24 sono soggetti a revisione, secondo la normativa vigente.

Articolo 26 – Penalità per ritardi nell'attività di gestione.

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine, previsto dalla presente convenzione per colpa del Concessionario accertata con atto del Concedente, relativamente ad ogni singolo intervento costruttivo o parte di esso ed in ordine alla presentazione di elaborati della progettazione di massima, della progettazione esecutiva nonché per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo di ciascun intervento con le successive varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente convenzione:

- elaborati di studio di fattibilità, progettazione di massima, progettazione esecutiva, o modifiche degli stessi: per ciascuno dei primi quindici giorni di ritardo, una somma pari allo 0,001 per mille; per ulteriori giorni di ritardo,

successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,003 per mille;

- inizio e ultimazione dei lavori: per ciascuno dei primi sessanta giorni di ritardo una somma pari allo 0,01 per cento; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,03 per cento.

L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portata in detrazione sul primo successivo stato di avanzamento.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non può superare lo 0,5 per cento del costo totale dell'intervento determinato con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Concessionario consegni le opere nel termine complessivo del programma approvato, lo stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.

Le condizioni per la eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

Sono comunque fatti salvi i ritardi per cause di forza maggiore, o dovuti a fatti non imputabili al Concessionario ed in particolare, tra questi, quelli dipendenti dagli Enti gestori di pubblici servizi.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative e le penalità relative alla mancata erogazione della fornitura e alla mancata custodia e guardiania, si applica quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale.

In applicazione della predetta norma, si considera non imputabile all'affidatario la sospensione della fornitura nelle seguenti ipotesi, elencate a titolo tassativo:

- a) l'inefficienza od impedimento delle opere realizzate e non collaudate;
- b) imposizioni delle commissioni di collaudo delle opere acquedottistiche affidate in

gestione con la presente convenzione;

- c) inadempienze dell'ENEL nell'erogazione dell'energia elettrica;
- d) mancato rilascio di autorizzazione, permessi, nulla osta non dovuto a cause imputabili al Concessionario;
- e) inquinamento delle sorgenti dovuto a fattori incontrollabili, quali fertilizzazione dei terreni, oppure presenze di colibatteri di origine fecale;
- f) ogni altra causa di forza maggiore.

Le parti si danno reciprocamente atto che il Concedente non potrà applicare al Concessionario alcuna sanzione negli ambiti di competenza dell'ARERA e, comunque, in relazione alle fattispecie sanzionate e sanzionabili dalla medesima ARERA.

Secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 dell'allegato alla deliberazione n. 656/2015 dell'ARERA, inoltre, l'EIC, in caso di mancato raggiungimento da parte di Acqua Campania degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EIC, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

L'EIC comunica all'ARERA le penali applicate ad Acqua Campania ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

L'EIC è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione ad Acqua Campania, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 26 bis - Gestione delle opere realizzate.

Le opere realizzate dal Concessionario sulla base del presente contratto saranno ad esso affidate in gestione nel quadro e secondo le modalità di cui alla concessione di gestione, solo qualora esse risultino funzionalmente complementari alla gestione delle opere affidate al Concessionario

Tale affidamento sarà preceduto da apposito accordo tra le Parti e non dovrà in nessun modo collidere con il dettato delle norme nazionali e regionali in materia di SII né con le regolamentazioni dell'ARERA.

Articolo 27 - Decadenza del Concessionario - esecuzione in danno.

È facoltà del Concedente di pronunciare la decadenza del Concessionario nelle seguenti ipotesi:

- cessione della concessione a soggetti terzi;
- stato di insolvenza del Concessionario;
- grave inadempimento agli obblighi imposti dalla presente convenzione.
- proposta dell'ARERA di sospensione o cessazione dell'affidamento concessorio.

La pronuncia di decadenza dovrà, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, a mezzo lettera raccomandata A.R. con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30 per le controdeduzioni.

Restano confermati i limiti di cui all'art. 26.

In caso di violazione delle norme sulla esecuzione dei lavori di cui agli articoli 12 e segg., il Concedente provvederà direttamente alla ultimazione dei lavori in questione nel modo che riterrà più opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di cantiere ed utensili,

anche se di pertinenza di Imprese appaltatrici o di terzi.

All'atto della presa di possesso saranno compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli interventi descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza delle ditte appaltatrici e noleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei lavori.

Nel caso che gli interessati, invitati ad intervenire non si presentino il Concedente procederà con l'assistenza di due testimoni.

Articolo 28 - Revoca della concessione.

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico, la concessione, previa determinazione del valore delle prestazioni residue sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

In tale ipotesi al Concessionario spetterà, oltre al rimborso delle eventuali somme già anticipate con l'aggiunta di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto, un indennizzo determinato in applicazione analogica della normativa in materia di LL.PP. in misura pari al 10% del non eseguito.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

Soppresso.

Articolo - 30 Spese contrattuali

Le spese tutte relative alla stipula della presente concessione saranno a totale carico del Concessionario.

Articolo 31 - Elenco allegati

Documenti allegati alla convenzione del 16/11/1998 ed integralmente recepiti nel presente atto:

- Capitolato Speciale - B.U.R.C. n.40 del 30 settembre 1991.
- Disciplinare Tecnico - B.U.R.C. n.40 del 30 settembre 1991.
- Lettere prot. n. 14608 del 26 novembre 1991 con allegato a) prot. n. 14725 del 27 novembre 1991 e prot. n. 16858 del 13 dicembre 1991 delle Commissioni incaricate dell'affidamento in gestione dell'A.C.O..
- Delibera n. 7000 del 7 novembre 1991 della Giunta Regionale della Campania.
- Offerta Consorzio EniAcqua Campania del 18 gennaio 1992 con annesso tecnico.
- Lettera 22 febbraio 1992 del Consorzio EniAcqua Campania con relative analisi dimostrative.
- Relazione della Commissione nominata dalla Giunta Regionale della Campania.
- Relazione dei Dirigenti Regionali preposti ai Settori Acque, Acquedotti e Disinquinamento.
- Verbali conclusivi delle trattative del 23 e 28 aprile e del 26 maggio 1992.
- Verbale Consiglio Direttivo EniAcqua Campania del 23 aprile 1992.
- Verbali della Commissione nominata con delibere Giunta Regionale della Campania n. 8164 del 19.12.95 per la reiterazione del procedimento di gara.
- Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 9119 del 22.11.1996 di riaggiudicazione delle Concessione ad EniAcqua Campania.
- Delibera della Giunta Regionale n. 6021 del 25 settembre 1998 con allegato disciplinare di esazione definito fra le parti.
- Relazione degli Uffici dell'Assessorato Acque e Acquedotti della Regione Campania.

Documenti allegati alla presente convenzione:

- Allegato A (elenco dei 38 utenti) di cui alla lettera j) di cui al precedente articolo

2.

Quanto alle altre documentazioni pure richiamate dall'art. 6 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 656/2015 si precisa che la "ricognizione delle infrastrutture" è stata già pienamente sviluppata e le infrastrutture sono in gestione al Concessionario dalla data di affidamento.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e a tutti gli altri documenti allegati alla convenzione.

Allegato A

EX CASMEZ		Totale anno 2015	
		Consumo mc	l/s
1	ACQUEDOTTI S.C.P.A. ACERRA	8.340.515	264
2	ACQUEDOTTI S.C.P.A. MELITO	1.957.038	62
3	ACQUEDOTTI S.C.P.A. ORTA DI ATELLA	1.069.885	34
4	ACQUEDOTTI S.C.P.A. QUALIANO	3.420.740	108
5	ARZANO	4.893.239	155
6	BACOLI	2.939.061	93
7	CALVIZZANO	1.656.067	53
8	CASAGIOVE	3.237.905	103
9	CASAVATORE	2.468.807	78
10	CASERTA	118.095	4
11	GIUGLIANO	16.177.164	513
12	GIUGLIANO auchan	24.985	1
13	JFC NAPLES	50.403	2
14	MARANO	4.394.303	139
15	MARINA MILITARE	1.200	0
16	MONTE DI PROCIDA	1.294.870	41
17	MUGNANO	1.495.637	47
18	NAPOLETANAGAS CASERTA	10.998.383	349
19	NAV FAC US NAVY	866	0
20	OTTOGAS CASORIA	7.005.233	222
21	PARETE	858.315	27
22	POZZUOLI (+ex ONC)	9.276.199	294
23	QUARTO	3.792.789	120
24	RECALE	836.703	27
25	CASTELVOLTURNO VILL.COPPOLA	1.331.561	42
26	VILLARICCA	7.616.830	242
	TOTALE	95.256.793	2.737
EX CITL (*)		Totale anno 2015	
		Consumo mc	l/s
27	Carinola	492.283	16
28	Falciano del Massico	423.258	13
29	Gricignano	157.680	5
30	Carinaro	441.961	14
31	Teverola	1.526.896	48
32	Casaluce	1.112.981	35
33	Villa di Briano	636.727	20
34	San Marcellino	1.428.502	45
35	San Cipriano	1.529.153	48
36	Casal di principe	2.347.016	74
37	Villaliterno	1.260.544	40
38	Casapesenna	732.792	23
	TOTALE	12.090.176	461

